

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA 19 OTTOBRE 2022, N. 13405
RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER NEL GIUDIZIO R.G. n.**

11870/2021

I sottoscritti Avvocati Riccardo Marletta (C.F. MRLRCR65S15F205R; pec: riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it) e Marco Celant (C.F. CLNMRC74M02F205V; pec: marco.celant@milano.pecavvocati.it), difensori della Società **TRIDENT MUSIC S.r.l.** (C.F. e P.I. 08566770965), con sede in Milano, Corso Europa 13, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante Maurizio Salvadori (C.F. SLVMRZ50T27A944C), elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via Emilio De' Cavalieri 11, in forza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49, comma 3 c.p.a. di cui all'ordinanza n. 13405/2022 del 19 ottobre 2022, resa dal T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II quater, nel giudizio R.G. n. 11870/2021

AVVISANO CHE

- l'autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione II quater;
- il ricorso, integrato con successivi motivi aggiunti, ha il numero di R.G. 11870/2021;
- esso è stato presentato contro il **MINISTERO DELLA CULTURA** (C.F. 97904380587), in persona del Ministro *pro tempore*, difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il ricorso e i motivi aggiunti sono stati notificati anche a **THE BASE S.r.l.**, (C.F. 05196051212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Europa 55 e **PUBBLICONCERTI S.r.l.**, (C.F. 01482060660), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Avezzano (AQ), Via Luigi Vidimari 64, entrambe in qualità di parti

controinteressate;

- il predetto ricorso ha ad oggetto la richiesta di annullamento dei Decreti Direttoriali 2 novembre 2021 (rep. n. 1390), 20 settembre 2021 (rep. n. 1263), 13 settembre 2021, (rep. n. 1250), di assegnazione dei contributi per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera di cui al Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, (rep. n. 107), così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021, (rep. n. 125) degli allegati a tali decreti direttoriali, nonché di tutti gli atti ad essi preliminari, connessi o conseguenti, e in particolare, in quanto occorrer possa e in parte qua, dell'articolo 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, (rep. n. 107), così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021, (rep. n. 125) e dell'articolo 7, comma 2 del Decreto Direttoriale 13 aprile 2021, (rep. n. 598);
- nel ricorso Trident Music S.r.l. ha premesso che, con Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107 (poi integrato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 rep. 125), è stata prevista l'erogazione di contributi a favore degli organizzatori dei concerti di musica leggera, a valere sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito in forza dell'articolo 183, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- Trident Music S.r.l. ha presentato domanda con riferimento all'articolo 4, comma 4, lettera a) del decreto, a fronte della quale le è stato riconosciuto un importo pari ad Euro 472.196,40, con Decreto Direttoriale 2 novembre 2021;
- essendo tale quantificazione palesemente illegittima, Trident Music S.r.l. ha provveduto all'impugnazione di quest'ultimo decreto e degli altri provvedimenti sopra indicati davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma;
- i motivi di impugnazione su cui si fonda il ricorso sono di seguito

sintetizzati:

1. Violazione dell'articolo 97, comma 3 della Costituzione. Violazione dell'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107 come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 rep. 125. Violazione dell'articolo 7 del Decreto Direttoriale 13 aprile 2021, rep. n. 598. Violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di fatto, illogicità e ingiustizia manifeste.

I provvedimenti impugnati avrebbero dovuto assegnare i contributi previsti dal D.M. 3 marzo 2021, rep. n. 107 a titolo di ristoro per le perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera in proporzione al minor fatturato dagli stessi conseguito nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019. Tuttavia, l'amministrazione resistente ha riconosciuto alla società ricorrente il medesimo importo dalla stessa ottenuto in forza del D.M. 10 agosto 2020, relativo alla diminuzione del fatturato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sulla base di un'interpretazione della previsione dell'articolo 1 del D.M. 16 marzo 2021 palesemente erronea.

Tale articolo ha stabilito che *“l'importo del contributo riconosciuto ai sensi della lettera a) non può comunque superare l'importo massimo del contributo riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020”*.

Secondo l'amministrazione tale norma andava interpretata nel senso di non poter riconoscere contributi per un importo superiore a quello erogato ai sensi del D.M. 10 agosto 2020, relativo alla diminuzione del fatturato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020.

Tanto che la ricorrente si è vista riconoscere lo stesso identico importo ottenuto in relazione al D.M. 10 agosto 2020.

Tale interpretazione si è posta in violazione dell'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, con riguardo sia al criterio letterale sia a quello logico.

Dal punto di vista letterale, quello riconosciuto a ciascun singolo soggetto richiedente ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 non può infatti in alcun modo essere definito un "importo massimo", trattandosi in realtà di un solo ed unico importo (e dunque logicamente né "minimo" né "massimo").

Sotto questo profilo, l'unica interpretazione coerente con la previsione normativa è che quest'ultima intenda significare che nessuno dei richiedenti poteva ottenere, sulla base dei DD.MM. 3 marzo 2021 e 16 marzo 2021, un contributo superiore a quello riconosciuto ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 al soggetto che ha ottenuto il contributo più alto con riferimento a tale ultimo decreto (contributo quest'ultimo pari ad Euro 2.319.145,64).

Dal punto di vista del criterio logico, è del tutto ragionevole, sotto un profilo di equità, che si sia inteso fissare un tetto massimo del contributo (comunque molto ragguardevole), onde consentire a tutti i richiedenti di ottenere un ristoro effettivo, senza danneggiare eccessivamente il soggetto che avesse in ipotesi avuto titolo ad ottenere un contributo ancora maggiore.

Non si vede invece perché una società che ha subito nel semestre di riferimento del D.M. 3 marzo 2021 (1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020) perdite anche nettamente superiori a quelle del periodo di riferimento del D.M. 10 agosto 2020 (23 febbraio 2020 - 31 luglio 2020) non debba poter ottenere un ristoro maggiore di quello riconosciuto ai sensi di tale ultimo decreto.

Il criterio interpretativo che risulta essere stato utilizzato nel caso in esame è ancor più illogico con riferimento ai soggetti che a suo tempo non avevano presentato richiesta di contributo ai sensi del D.M. 10 agosto 2020.

Per essi, infatti, salvo non ritenere che gli stessi non abbiano titolo ad alcun contributo (considerando pertanto il contributo relativo al D.M. 10 agosto 2020 pari a zero Euro), non vi sarebbe alcun tetto massimo in relazione all'ottenimento dei contributi.

Per l'ipotesi in cui l'interpretazione adottata dall'Amministrazione fosse ritenuta conforme alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 4 del D.M. 3 marzo 2021 e dell'articolo 7 del Decreto Direttoriale 13 aprile 2021, la ricorrente ha provveduto ad impugnare i decreti in questione per le stesse ragioni sopra espresse.

In ogni caso i decreti con i quali si è provveduto all'attribuzione dei contributi sono illegittimi anche sotto il profilo della carenza di motivazione, con riferimento ai criteri adottati ai fini di tale attribuzione, che non sono stati in alcun modo esplicitati;

- con motivi aggiunti sono stati dedotti ulteriori vizi dei provvedimenti impugnati, alla luce del rapporto informativo redatto dalla Direzione Generale Spettacolo e depositato in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato:

2. Violazione dell'articolo 97, comma 3 della Costituzione. Violazione dell'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107 come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 rep. 125 e dell'articolo 7 del Decreto Direttoriale 13 aprile 2021, rep. n. 598 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di fatto, sviamento dalla causa tipica, illogicità e ingiustizia manifeste.

Nel rapporto informativo stesso si sostiene che l'Amministrazione ha proceduto nei termini seguenti:

“1) in prima battuta è stata effettuata la quantificazione proporzionale dell'incidenza della flessione dei ricavi di ogni singola soggetto sulla perdita complessiva (conseguita dal totale dei soggetti partecipanti);

2) conseguentemente, è stata applicata la percentuale alla flessione del fatturato ed è stato calcolato il contributo teorico assegnabile ad ognuno;

3) per coloro che erano già stati beneficiari del contributo di cui al d.M. 394, il contributo di cui al d.M. 107 è stato confrontato con quanto erogato sul d.M. 394 e tale contributo ha rappresentato il tetto massimo erogabile per ciascun soggetto così come previsto dal d.M. 125/2021.

- per coloro per i quali il contributo sul d.M.107 è risultato essere inferiore al contributo assegnato sul d.M. 394 è stato riconosciuto l'intero contributo determinato di cui al precedente punto 2;

- per coloro i quali il contributo sul d.M. 107 è risultato superiore al contributo assegnato sul d.M. 394, è stato riconosciuto un contributo pari al tetto massimo già erogato con il d.M. 394;

4) per coloro i quali non avevano presentato domanda per i contributi di cui al d.M. 394, è stato riconosciuto l'intero contributo calcolato di cui al precedente punto 2".

Ora, se l'Amministrazione ha operato nel senso sopra riportato, ciò non è certamente avvenuto sulla base di criteri di equità, contrariamente a quanto asserisce.

L'Amministrazione ha infatti determinato sulla base del monte perdite complessivo la percentuale da attribuire a ciascun richiedente e dunque, applicando questa percentuale alla perdita subita da ciascun operatore, l'importo astrattamente assegnabile ad ognuno degli interessati, fino all'esaurimento teorico della dotazione complessiva del fondo, pari ad Euro 9.000.000.

Tuttavia, mentre per coloro per i quali l'importo così determinato risultava inferiore a quanto percepito ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 (e per i richiedenti che non avevano presentato domanda ai sensi del decreto ora citato) l'importo in questione è stato riconosciuto per intero, ciò non è avvenuto nei confronti di chi, come la ricorrente, avrebbe così fruito di un contributo maggiore rispetto a quello riconosciuto nel 2020.

La conseguenza di tale *modus procedendi* è che non è stata ripartita per intero la dotazione complessiva del fondo, pari ad Euro 9.000.000.

Dunque, non si è operato sulla base di un criterio equitativo, bensì in una logica di “risparmio” che contraddice apertamente la finalità per la quale è stato istituito il fondo.

Quanto ai soggetti che non avevano presentato domanda con riferimento al D.M. 10 agosto 2020, la decisione di non procedere in tal senso è frutto di una valutazione soggettiva verosimilmente riconducibile alla circostanza di non aver subito nel periodo di riferimento di tale decreto perdite tali da giustificare la richiesta di contributo.

Non è dato dunque comprendere perché per tali soggetti dovrebbero valere regole diverse dagli altri richiedenti.

- con il ricorso introduttivo era stato richiesto:

in via cautelare: di sospendere i provvedimenti impugnati e adottare le misure cautelari sopra richieste, previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio;

in via principale e nel merito: accertarne l’illegittimità, di annullare i provvedimenti impugnati;

Con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche per ciò che concerne la refusione degli onorari e delle spese di lite oltre oneri di legge, ivi compreso il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato per gli atti giudiziari.

Con i motivi aggiunti la ricorrente ha insistito per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

SI AVVISA INOLTRE CHE

– alla Camera di Consiglio del 18 gennaio 2022 la ricorrente ha rinunciato

all'istanza cautelare in previsione della fissazione dell'udienza pubblica di discussione per il giorno 11 ottobre 2022;

- in esito a tale udienza, è stata pubblicata l'ordinanza n. 13405/2022 del 19 ottobre 2022 del seguente contenuto:

“Rilevato:

- che la ricorrente contesta la quantificazione del contributo assegnatole con gli atti in epigrafe all'esito della procedura indetta con avviso del 13.4.2021, a valere sul fondo istituito dall'art. 183, co. 2, d.l. n. 34 del 2020;

- che ha notificato l'atto introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti anche alle società Pubbliconcerti, inserita nell'all. 1 (“Elenco dei soggetti ammessi ai sensi del dm n. 107 del 3 marzo 2021, art. 4”) del d.d. 13.9.2021 (rep. n. 1250) e The Base, inserita nell'all. 1 (“Elenco integrativo dell'Allegato 1 del decreto direttoriale n. 1263 del 20.9.2021 dei soggetti ammessi ai sensi del dm n. 107, art. 4 del 3 marzo 2021”) del d.d. 2.11.2021 (rep. n. 1390, recante “Secondo decreto direttoriale” di assegnazione dei contributi ex art. 4 d.m. 3.3.2021);

Ritenuto:

- che va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ammessi al contributo in esame – avuto riguardo all'indirizzo espresso in analogia fattispecie da Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2022, n. 4303 (secondo cui “in ragione della limitata disponibilità delle risorse da ripartire, i beneficiari pro-quota delle risorse del fondo, devono qualificarsi controinteressati [...] in quanto destinati[o potenzialmente destinati] ad essere incisi, in caso di accoglimento del ricorso, dalla proporzionale riduzione dei contributi ricevuti, in ragione della necessità di rispettare i limiti finanziari del plafond stanziato”) – autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

a) la ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome

o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimate; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

- che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 3.11.2022, con ulteriore termine sino al 14.11.2022 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 14.3.2023."

SI AVVISA INFINE CHE

con il presente atto di avviso vengono prodotti:

1. il testo integrale del ricorso introduttivo;
2. il testo integrale dei motivi aggiunti;
3. l'ordinanza n. 13405/2022 del 19 ottobre 2022 resa dal T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II quater;
4. gli elenchi contenenti la denominazione dei soggetti ammessi ai contributi per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera di cui al Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, (rep. n. 107), così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 (rep.n.125), elenchi allegati al d.d. del 20.9.2021 (rep. n. 1263) e al d.d. 2.11.2021 (rep. n. 1390), rispetto a cui deve essere integrato il contraddittorio, quali soggetti controinteressati.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 11870/2021) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R."

Il Collegio ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 14 marzo 2023.

La pubblicazione del presente atto di avviso dovrà essere effettuata entro il 3 novembre 2022.

In ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza in epigrafe, l'amministrazione è tenuta a rilasciare alla parte ricorrente, ai seguenti indirizzi pec riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it, marco.celant@milano.pecavvocati.it, un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione del presente avviso.

La prova dell'esecuzione di tale incombenza dovrà essere depositata entro il 14 novembre 2022.

Inoltre, l'amministrazione non deve rimuovere l'avviso dal suo sito web istituzionale sino alla definizione del giudizio.

Milano – Roma, 26 ottobre 2022

Avv. Riccardo Marletta

Avv. Marco Celant